

REGOLAMENTO (CE) N. 3065/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che stabilisce misure autonome e transitorie agli accordi di liberalizzazione degli scambi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia, per taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro degli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità europea da un lato e la Lituania, la Lettonia e l'Estonia dall'altro, questi paesi hanno potuto beneficiare di concessioni per taluni prodotti agricoli trasformati;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno adeguare tali concessioni tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambio esistenti in materia di prodotti agricoli trasformati tra l'Austria, la Finlandia, e la Svezia, da un lato, e la Lituania, la Lettonia e l'Estonia, dall'altro;

considerando che la decisione del Consiglio, del 19 giugno 1995, che adotta direttive di negoziato per adattare, in seguito all'ampliamento, gli accordi europei, gli accordi di libero scambio e gli accordi sui contingenti tariffari per alcuni vini, segnala che la linea da seguire per adattare gli accordi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati deve tenere conto dell'ampliamento dell'Unione europea e allineare le preferenze su quelle concesse ai paesi dell'Europa centrale e orientale;

considerando che il regolamento (CE) n. 3064/95⁽¹⁾ stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di concessioni per taluni prodotti agricoli trasformati previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che a tale scopo sono in corso negoziati con tali paesi terzi per finalizzare i protocolli addizionali agli accordi di cui sopra;

considerando, tuttavia, che tali protocolli addizionali non sono potuti entrare in vigore; che in queste condizioni, e secondo gli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure per ovviare a tale situazione; che tali misure devono consistere in contingenti tariffari comunitari autonomi che riprendano le concessioni tariffarie preferenziali concesse dalla Comunità europea, o in caso contrario, le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, la Finlandia e la Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, i prodotti originari della Lituania di cui all'allegato I sono sottoposti ai contingenti tariffari e ai dazi preferenziali ivi indicati. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

2. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, i prodotti originari della Lettonia di cui all'allegato III sono sottoposti ai contingenti tariffari e ai dazi preferenziali indicati. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, i prodotti originari dell'Estonia di cui all'allegato IV sono sottoposti ai contingenti tariffari e ai dazi preferenziali indicati. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione secondo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3238/94⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 30. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1795/95 (GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 9).

⁽²⁾ Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.